PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 6 - numero 997 di giovedì 06 maggio 2004

Aggiornamento delle rendite Inail

Una circolare dell'istituto illustra i parametri per la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio o malattia professionale da applicare a decorrere dal 1 luglio 2003.

Pubblicità

Con la circolare n.28 del 29 aprile 2004, l'Inail ha illustrato i parametri per la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale, agricolo e per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive. La rivalutazione annuale è da applicare con decorrenza 1° luglio 2003.

Calcolo delle rendite
Per il calcolo delle rendite nel settore industriale la retribuzione annua minima è fissata in 12.106,50, mentre quella massima in 22.483,50 Euro.
Nel settore agricolo sono contemplate le seguenti ipotesi:
1) Lavoratori subordinati a tempo determinato. La rendita è calcolata sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale
2) Lavoratori subordinati a tempo determinato. La rendita è calcolata sulla retribuzione annua convenzionale di 18.273,10 euro
3) Lavoratori autonomi. rendita è calcolata sulla retribuzione annua convenzionale di 12.106,50 euro.
Per i medici radiologi è liquidata con la retribuzione annua di euro 22.483,50.

La circolare specifica poi le modalità del calcolo dell'assegno mensile una tantum in caso di morte, l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta in agricoltura e i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso.

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc..
Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Pubblicità